

Barletta, 22 marzo 2018

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Trani

E, p.c.: Al Presidente del Tribunale di Trani

Al Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza

Bari

Alla Direzione Regionale della Puglia
Ufficio Gestione Tributi

Bari

Al Direttore Provinciale
della Direzione Provinciale di Bari

***OGGETTO: Protocollo d'intesa in materia di gratuito patrocinio.
Indicazioni circa alcuni adempimenti***

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito ad alcuni incontri informali, l'ultimo dei quali in data 19 marzo u.s., intercorsi presso l'Ufficio Territoriale di Trani tra il Direttore, dott. Michelangelo Livrieri, ed alcuni professionisti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, si ravvisa l'opportunità di fornire delle indicazioni al fine del puntuale rispetto di quanto stabilito col protocollo d'intesa sottoscritto in data 13 novembre 2017 in materia di Gratuito Patrocinio.

E' il caso di premettere che l'art. 79 comma 3 del D.P.R. n. 155/2002 stabilisce che *“gli interessati, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”*.

Pertanto, sussiste *ex lege* un obbligo degli interessati a produrre la documentazione ogni qualvolta il Consiglio dell'Ordine eserciti (trattasi di facoltà) il potere/dovere di richiederla al fine di accertare in via anticipata la veridicità di quanto dallo stesso interessato dichiarato.

Con il Protocollo in oggetto, nell'ambito dei rispettivi impegni assunti, il Consiglio dell'Ordine ha assunto l'impegno a far richiedere - dagli Avvocati iscritti- la documentazione agli interessati (i soggetti richiedenti il beneficio) sulla base della quale fosse provata la veridicità della sussistenza dei requisiti di legge dichiarati.

Pertanto, nell'ambito di quanto già stabilito in via facoltativa dal citato art. 79, con il Protocollo in questione il Professionista, al fine di evitare che si abbiano ad incardinare *ab origine* procedimenti non spettanti a spese dello Stato, dovrà sempre:

- richiedere all'interessato la documentazione utile all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato;
- attestare che la stessa corrisponde a quanto previsto normativamente per l'ammissione al beneficio.

Proprio in tema di presupposti necessari per la spettanza del patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R.n.115/2002, all'art. 76, comma 1, stabilisce che:

“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. ...”.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 76, prevede che:

“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ...”.

L'articolo 79, inoltre, precisa che nella domanda prodotta per ottenere il beneficio, a pena di inammissibilità, deve essere riportata:

“...una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”.

Orbene, risulta che Codesto Consiglio, diligentemente e prudenzialmente, già prima della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa aveva cura di far richiedere dagli Avvocati agli interessati la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in particolare, risulta che si procedeva alla richiesta dell'attestazione ISEE, dal cui contenuto è dato evincere quelle informazioni reddituali di utilità per le finalità in questione.

Precisamente, la certificazione ISEE, che può essere richiesta, oltre che tramite CAF/patronati, direttamente dall'interessato accedendo al sito [www.inps.it](https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx), link: <https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx>, tiene conto, per poi elaborarle, di informazioni presenti negli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, oltre a quelle autocertificate dal richiedente.

In particolare, ai fini dell'ISEE:

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:
 - Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2015), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2017 indicare le spese dichiarate nel 2016 e quindi sostenute nel 2015).
2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:
 - Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2017 indicare i trattamenti percepiti nel 2015).

Le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS sono riepilogate, nella certificazione ISEE, nell’indicatore I S R , costituito dalle seguenti tre voci:

- somma dei redditi dei componenti del nucleo dichiarazione
- rendimento figurativo del patrimonio del nucleo
- detrazione per spese e franchigie del nucleo

Fermo restando che il controllo delle attività richiamate dall’art. 76, se riferito anche a fenomeni reddituali non dichiarati al fisco o non tracciati nella banca dati INPS, come pure flussi e movimentazioni finanziarie e di titoli, necessita di specifico potere accertativo ed investigativo che, evidentemente, non rientra nella competenza del Professionista, ma è di spettanza, come specificato nel Protocollo in parola, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, si ritiene che, ai fini degli adempimenti di riscontro demandati agli Avvocati, costituiscono elementi di sicura utilità e sufficienza per verificare la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva, **l’acquisizione della certificazione ISEE dall’interessato e il riscontro della coerenza tra quanto autodichiarato dallo stesso interessato con quanto evidenziato nelle due specifiche voci di cui all’indicatore I S R, ossia:**

- **somma dei redditi dei componenti del nucleo dichiarazione**
- **rendimento figurativo del patrimonio del nucleo.**

Dette voci ricomprendono i dati di cui al comma 1 e comma 3 dell’art. 76 del citato DPR n. 115/2002.

Un’altra possibilità di controllo della veridicità dei dati dichiarati potrebbe essere costituita dal visionare i dati presenti in Anagrafe Tributaria attraverso l’accesso che ne faccia personalmente l’interessato – consenziente - alla procedura **FISCONLINE.**

Il Professionista, ottenuta l’autorizzazione da parte dell’interessato, potrebbe visionare e stampare, alla presenza dell’interessato, quanto risultante in A.T. confermandone la conformità.

L’accesso a *Fisconline* è consentito previo rilascio delle credenziali da richiedere all’Agenzia delle Entrate, anche con procedura on line.

Per ogni informazione, il link di accesso sul portale dell’Agenzia dell’Entrate è il seguente: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/FAQ.jsp>

L’accesso effettuato dall’interessato consentirebbe di poter consultare il proprio cassetto fiscale contenente:

- dati anagrafici;
- dati delle dichiarazioni fiscali;
- dati di condono e concordati;
- dati dei rimborsi;
- dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;
- dati patrimoniali (atti del registro).

In particolare il servizio è organizzato nelle seguenti sezioni:

- "*Dati del CONTRIBUENTE*", dove sono contenuti i dati anagrafici e qualora presenti, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e sui depositanti e sulle società confluente.
- "*Dati delle DICHIARAZIONI FISCALI*", dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni a partire dall'anno d'imposta 1998, nonché le comunicazioni che ti vengono inviate.

- "*Dati di CONDONO e CONCORDATI*", dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni di Condono (articoli 8, 9, 9-bis e 14 delle legge 27 dicembre 2002, n.289) e le comunicazioni di Concordato (articolo 7 delle legge 27 dicembre 2002, n.289) e Concordato Preventivo Biennale.
- "*Dati dei RIMBORSI*", dove sono contenuti i dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, ed i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni ed istanze di tipo IVA.
- "*Dati dei VERSAMENTI*", dove sono contenuti i dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24, nonché le quietanze degli F24.
- "*Dati PATRIMONIALI*", dove sono contenuti i dati relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari a partire dal 1986.

Ad ogni utile buon esito degli accordi stipulati, questa Direzione Provinciale resta a disposizione per la risoluzione di ogni eventuale problematica dovesse insorgere, soprattutto in questa fase di prima attuazione del Protocollo, e a tal fine precisa che quesiti o richieste da parte del Consiglio potranno essere inoltrate alla seguente casella di posta elettronica: dp.BarlettaAndriaTrani.utTrani@agenziaentrate.it . La risposta sarà resa al più tardi entro 10 gg..

Si indica quale referente della D.P. BAT per detta attività il dott. Fulvio Brazzo, Capo Team Gestione Controllo Dichiarazioni dell'Ufficio Territoriale di Trani, reperibile al seguente recapito: 0883-958012.

IL DIRETTORE DELL'U. T. DI TRANI
Dott. Michelangelo Livrieri

firmato digitalmente

IL DIRETTORE PROVINCIALE
dott. Michele Gammarota

firmato digitalmente